



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Città Metropolitana di Bari

cap 70020 - Piazza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200

Cod. Fisc. e P. IVA 00878940725

Ufficio Entrate e Tributi

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE

Allegato alla D.C.C. n. 11 del 29/03/2007

Come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/05/2021

Testo coordinato

SOMMARIO

1.	Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento	4
2.	Art. 2 - Definizione delle entrate	4
3.	Art.3 - Regolamentazione delle entrate	4
4.	Art.4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.	5
5.	Art 5 - Forme di gestione delle entrate	5
6.	Art.6 - Soggetti responsabili delle entrate	6
7.	Art.7 - Agevolazioni per Organizzazione non lucrative di utilità sociale	7
8.	Art.8 - Attività di verifica e controllo	7
9.	Art.9 Diritto di interpello	8
10.	Art.10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	9
11.	Art.11 - Attività di <i>liquidazione</i> accertamento per omesso versamento delle entrate tributarie o patrimoniali	10
12.	Art.12 - Sanzioni e interessi	10
13.	Art. 13 - Tutela giudiziaria	11
14.	Art. 14 - Forme di riscossione coattiva	11
15.	Art. 15 - Forme di riscossione volontaria	12
16.	Art.:16 Compensazione	12
17.	Art. 17 Sospensione e dilazione del versamento	13
18.	Art. 18 - Rimborsi	14

19.	Art. 19 - Autotutela	14
20.	Art. 20 - Entrata in vigore	15
21.	Art. 21 - Norme finali	15

Art.1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime. con esclusione dei trasferimenti di quote e addizionali di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non entrano nel precedente comma quale i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art.3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, ovvero dal primo gennaio dell'anno in corso ove si sia provveduto entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera d'approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non sia adottato nei termini il Regolamento di cui al comma uno, e per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascun annualità, ove ciò si renda necessario.
2. le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate dagli organi competenti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori. Sono fatte salve situazioni particolari connotate da finalità assistenziali e sociali in merito alle quali è ammessa deroga.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
5. Le entrate patrimoniali di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.
6. Restano confermati i meccanismi di adeguamento contrattualmente previsti nei canoni di locazione o concessione. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, possono essere rideterminate in corso d'anno con effetto alla data espressamente indicata nel provvedimento amministrativo.

Art 5 - Forme di gestione delle entrate

1. La Giunta Municipale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie d'entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'ari 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo del 5 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988.n.43.
2. La forma di gestione prescelta, laddove non diversamente deliberata, è quella della lettera a) del comma precedente. Nel caso si preveda una delle altre forme di gestione per le entrate essa deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
 3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma due debbono risultare da apposita Relazione del Dirigente/Funziario dell'Area di competenza.
 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dirigenti o funzionari delle singole aree di competenza ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione con il coordinamento e la supervisione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario.
2. Il dirigente o funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività d'accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto d'esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art.7 - Agevolazioni per Organizzazione non lucrative di utilità sociale

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/97 n. 460:
 - a) sono esenti da tutti i Tributi Comunali, dal canone unico patrimoniale e dai connessi adempimenti;
 - b) godono della riduzione al 50 per cento per tutti i restanti canoni e le tariffe comunali;
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art.11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei Tributi Comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe dell'ONLUS . Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell'applicazione dei Tributi Comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.

Art.8 - Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del comune o del soggetto delegato verificare, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio, che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalla legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/90 n.24 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.9 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Responsabile per materia dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
6. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
7. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
8. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
10. La risposta del Comune vincola le parti con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

11. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al dirigente o funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
13. Il dirigente o funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
14. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento in rettifica o d'ufficio delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei dirigenti/funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 , è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento, in ogni caso sarà valida la data di ricezione da parte del contribuente.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art.11 - Attività di accertamento per omesso versamento delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di accertamento per omesso versamento delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie il provvedimento di accertamento per omesso versamento dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti. In mancanza di specifiche disposizioni, troveremo applicazione le disposizioni di cui al presente articolo per quanto compatibili.

Art.12 – Sanzioni e interessi

1. Per le sanzioni relative a entrate tributarie e per i criteri di determinazione delle stesse, si applicano le misure previste dai D. Lgs. 471 472 e 473 del 23 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le norme di legge che intervengono direttamente sui singoli tributi
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del dirigente o funzionario responsabile di cui all'art.6
4. Le sanzioni comminate in materia di entrate, tributarie e patrimoniali, o di attuazione delle stesse per violazioni di norme regolamentari non espressamente indicate nel presente regolamento o in altri regolamenti sono applicate nella misura pari a un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 500,00, sulla base dei criteri di determinazione stabiliti dal comma 1.
5. La misura annua degli interessi da applicare a far data dell'1.1.2007 è pari a 1,00% oltre il tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili. Sono fatte salve le clausole contrattualmente previste per i canoni di locazione e concessione.

Art. 13 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92, trova applicazione quanto previsto nelle norme statutarie a mente dell'art.6, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
2. La rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Ente viene affidato al dirigente/funziionario responsabile o dell'ufficio legale o dell'imposta. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art.52 possono farsi assistere da un professionista abilitato stipulando con lo stesso apposita convenzione, applicando i tariffari minimi.

Art. 14 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e sue successive modificazioni ed integrazioni
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione della opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al dirigente/funziionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52. comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma della ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali si intenda attivare le procedure di riscossione coattiva di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art,52, comma 5, let. b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli sono compilati in conformità a minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme dovute per l'intero periodo d'imposta e non versate secondo la seguente tabella:

TRIBUTO	IMPORTO MINIMO
ICI	€ 12,00
TARSU	€ 12,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	€ 12,00
TOSAP	€ 12,00

5. gli importi di cui alla seguente tabella s'intendono comprensivi di sanzioni e

interessi

Art. 15 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nelle norme di legge e nei singoli regolamenti tributari nel rispetto delle scadenze ivi previste.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.
3. E' stabilito il limite al di sotto del quale non si procede al versamento delle somme dovute per l'intero periodo d'imposta ed al rimborso da parte del Comune, secondo la seguente tabella:

TRIBUTO	IMPORTO MINIMO
ICI	€ 5,00
TARSU	€ 5,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	€ 2,00
TOSAP	€ 2,00

4. Gli importi di cui alla precedente tabella sono riferiti alla somma dovuta a solo titolo d'imposta o tassa
5. Il pagamento dei tributi dev'essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

Art.:16 Compensazione

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi locali secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. Il contribuente che risulta creditore dell'ente comunale per tributi locali, al fine di poter compensare le somme spettanti con i tributi comunali dovuti, potrà inoltrare apposita istanza all'ufficio tributi indicando espressamente le ragioni giuridiche e di fatto del credito vantato, il tributo che intende compensare e l'importo oggetto della compensazione

TABELLA DEI MOTIVI DI POSSIBILE COMPENSAZIONE	PRESCRIZIONI
Rimborsi per entrate tributarie non dovute	In presenza di debiti tributari per i quali risulti attivata la riscossione coattiva, la compensazione dovrà riguardare tali tributi comprensivi di tutte le somme dovute a titolo di sanzioniinteressi e spese accessorie

- b. L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni

precedenti alla scadenza del tributo oggetto della compensazione

- c. Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo a seguito di espresso atto di assenso del dirigente o funzionario responsabile dell'imposta o della tassa, mediante il quale è determinata con esattezza l'importo, il tributo e le spese correlate
 - d. Le somme da compensare non possono eccedere l'importo del tributo dovuto per il singolo periodo d'imposta
 - e. La compensazione non potrà essere richiesta per importi superiori a € 10.000,00
 - f. La compensazione potrà essere richiesta per ciascun imposta o tassa dovuta per l'anno di competenza con richieste da inoltrare nei modi e nei termini di cui ai punti precedenti.
2. Per i contribuenti divenuti soggetti passivi nel corso del periodo d'imposta, è possibile richiedere la compensazione di somme già versate dal contribuente precedente per il medesimo immobile e tributo nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. Che alla richiesta di compensazione venga allegata autodichiarazione del contribuente precedente che autorizzi la compensazione
 - b. Che il contribuente sia:
 - In regola con la propria posizione fiscale
 - Non più soggetto passivo d'imposta nei confronti dell'Ente
3. L'Ente, in caso di crediti diversi vantati dai contribuenti i quali risultano non in regola con i versamenti dei tributi locali, prima di procedere al pagamento dei crediti propone idonea compensazione amministrativa.

Art. 17 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine socio-economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare idonea documentazione attestante le comprovate difficoltà socio-economiche.
5. In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.12, comma 6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento. In questi casi si applicheranno le disposizioni di legge previste per le sospensioni e rateizzazioni.

Art. 18 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, fatte salve eventuali modifiche dei termini disposte da fonti superiori. L'ente provvede al rimborso delle somme entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi di cui all'art. 12, comma 6

Art. 19 - Autotutela

1. Il dirigente o funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5. lett. b) D.Lgs. 446/97 dispone l'annullamento degli atti illegittimi con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il dirigente/funziario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - b) doppia imposizione;
 - c) errore di persona;
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 20- Difensore del Contribuente

1. E' istituito il difensore del contribuente nella persona del Difensore Civico, quale Organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi
2. Il difensore:
 - Può ricevere le segnalazioni di tutti coloro che si ritengono danneggiati da determinati comportamenti dell'Ufficio Tributi
 - Può richiedere all'Ufficio gli atti e i chiarimenti relativi alle questioni sollevate dai contribuenti;
 - Può rivolgere raccomandazioni al Dirigente dell'Ufficio o al Responsabile del procedimento, ai fini della tutela del contribuente, sollecitando la procedura di autotutela nei confronti degli atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente
 - Può segnalare al Sindaco o al Segretario Generale, le disfunzioni di particolare rilevanza.

Art. 21- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente statuto comunale. I relativi effetti, ai sensi dell'art.53, comma 16 della legge del 23 dicembre 2000, n.388, retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 22 - Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intende disapplicato il Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali adottato dal Consiglio Comunale con atto n.29 del 29.10.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2.** Le norme regolamentari dell'ente che disciplinano materie oggetto del presente regolamento e non compatibili con lo stesso, s'intendono disapplicate di fatto con l'entrata in vigore di cui all'articolo precedente.

- 3.** La deliberazione n.23 del 26/06/2002 del Consiglio Comunale di approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente rimane in vigore per quanto compatibile con le disposizioni del presente regolamento. In particolare la disciplina degli istituti dell'autotutela e dell'interpello s'intendono sostituiti con quelli previsti dall'art.9 e 19 del presente regolamento.